



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Direzione D - Applicazione, governance e semestre europeo  
ENV.D - Direttore

Bruxelles, **21 MAI 2015**

ENV.D.2/GM-MC/vf/ARES(2015)2121164

**Oggetto: Procedura di infrazione 2009/2086 relativa alla trasposizione italiana della direttiva 2011/92 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA)**

Signor Ambasciatore,

Vorrei richiamare la Sua attenzione sulla procedura di infrazione in oggetto, nell'ambito della quale il 31 marzo 2014 la Commissione ha emesso un parere motivato sulla non corretta trasposizione nell'ordinamento italiano di varie disposizioni della direttiva VIA, di cui agli articoli 1(2), 2(1), 4(1), 4(2) e (3), 6(2)(b) ed (f), in combinato disposto con gli Allegati I, II e III della direttiva.

Le Autorità italiane hanno adottato due strumenti normativi al fine di risolvere le questioni di non conformità di cui sopra, ovvero il decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito in legge con L. n. 116 dell'11 agosto 2014) ed il decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015.

In particolare, il suddetto decreto ministeriale 52/2015 è volto a superare la non conformità della legislazione italiana con il meccanismo di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA (*screening*) previsto dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l'Allegato III della direttiva VIA.

Sebbene questi servizi accolgano favorevolmente i miglioramenti introdotti dai suddetti strumenti normativi, essi ritengono che il decreto ministeriale 52/2015 potrebbe essere non sufficiente a rendere la legislazione italiana pienamente conforme all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva VIA.

S.E. l'Ambasciatore Marco PERONACI  
Rappresentante permanente aggiunto  
Rappresentanza permanente d'Italia  
presso l'Unione europea  
Rue du Maréchal, 7-15  
1000 BRUXELLES

I rilievi di questi servizi, basati su un'analisi accurata del decreto ministeriale 52/2015, sono illustrati nell'allegato alla presente lettera.

Pertanto, al fine di trovare una soluzione a quest'annosa procedura d'infrazione, Le sarei grato se facesse in modo che le competenti Autorità italiane forniscano ai miei servizi i necessari chiarimenti entro un mese dal ricevimento della presente lettera.

Distinti saluti,



Aurel CIOBANU-DORDEA

## ALLEGATO

**Questioni relative al decreto ministeriale 52/2015 (Decreto del Ministro dell'Ambiente 30 marzo 2015, n. 35, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome")<sup>1</sup>**

### **Il decreto ministeriale 52/2015**

Le linee guida contenute nel decreto ministeriale 52/2015 (nel prosieguo "le linee guida") integrano le disposizioni contenute nell'Allegato IV alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 152/2006<sup>2</sup> (nel prosieguo "Allegato IV della legislazione italiana"). Ciò significa che le soglie per le categorie di progetto stabilite nell'Allegato IV della legislazione italiana devono ora essere applicate alla luce delle linee guida.

Il principio alla base delle linee guida è che, se almeno una delle condizioni stabilite nella quarta sezione delle linee guida è soddisfatta, le soglie stabilite nell'Allegato IV della legislazione italiana sono ridotte del 50%.

Le linee guida affermano che le soglie stabilite nell'Allegato IV della legislazione italiana prendevano già in considerazione alcuni dei criteri stabiliti dall'Allegato III della direttiva VIA 2011/92/UE<sup>3</sup>. I criteri stabiliti nell'Allegato III della direttiva VIA che, secondo quanto affermato nelle linee guida, sono già stati presi in considerazione dalle soglie previste nell'Allegato IV della legislazione italiana, sono i seguenti (qui sotto riportati con la numerazione usata nell'Allegato III della direttiva VIA):

#### **1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI**

- (a) le dimensioni del progetto;
- (c) l'utilizzazione di risorse naturali;
- (d) la produzione di rifiuti;
- (e) inquinamento e disturbi ambientali;

#### **2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI**

- (a) l'utilizzazione attuale del territorio;
- (b) la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- (c) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
  - (iv) riserve e parchi naturali;

<sup>1</sup> <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/11/15A02720/sg>

<sup>2</sup> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

<sup>3</sup> L'allegato III della direttiva VIA è stato recepito dall'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

### 3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

- (a) la portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- (b) la natura transfrontaliera dell'impatto;
- (c) l'ordine di grandezza e la complessità dell'impatto;
- (d) la probabilità dell'impatto;
- (e) la durata, la frequenza e la reversibilità dell'impatto.

D'altra parte, le linee guida riconoscono la necessità di integrare nel sistema di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) previsto dalla legislazione italiana i restanti criteri di cui all'Allegato III della direttiva, che sono i seguenti (qui sotto riportati con la numerazione usata dall'Allegato III della direttiva VIA):

#### 1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

- (b) il cumulo con altri progetti;
- (f) il rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

#### 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

- (c) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
  - (i) zone umide;
  - (ii) zone costiere;
  - (iii) zone montuose o forestali;
  - (v) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone speciali designate dagli Stati membri in base alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
  - (vi) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione dell'Unione sono già stati superati;
  - (vii) zone a forte densità demografica;
  - (viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Il modo in cui le linee guida si prefiggono di integrare i suddetti criteri stabiliti dall'Allegato III della direttiva nel sistema di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) previsto in Italia consiste in una riduzione pari al 50% delle soglie di cui

all'Allegato IV della legislazione italiana, se almeno una delle condizioni fissate nella sezione 4 delle linee guida è soddisfatta.

Le condizioni previste nella sezione 4 delle linee guida sono le seguenti (qui sotto riportate con la numerazione utilizzata nell'Allegato III della direttiva VIA):

## 1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

### (b) cumulo con altri progetti

Le linee guida prevedono che, se nuovi progetti della medesima categoria devono essere costruiti in un'area di 1 km dal perimetro esterno del progetto in questione e se la sommatoria dei parametri dimensionali dei progetti supera la soglia di cui all'Allegato IV della legislazione italiana, allora al progetto in esame si applica la riduzione del 50% della soglia prevista nell'Allegato IV .

A modo di esempio, si può considerare la categoria "progetti di sviluppo di zone industriali" (punto 10a) dell'Allegato II alla direttiva), che è stata trasposta in Italia come "progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari" (punto 7a) dell'Allegato IV della legislazione italiana). Le linee guida implicano che, qualora il progetto in esame sia "un progetto di sviluppo di zone industriali", nel caso in cui non vi siano altri progetti di sviluppo di zone industriali nel raggio di 1 km dal progetto in esame, allora quest'ultimo sarà sottoposto a *screening* solo se la sua superficie è maggiore di 40 ettari. Nel caso in cui, invece, un altro progetto di sviluppo di zone industriali sia stato autorizzato nel raggio di 1 km e qualora la sommatoria delle superfici dei due progetti sia maggiore di 40 ettari, allora il progetto in esame sarà sottoposto a *screening* solo se la sua superficie è maggiore di 20 ettari (ossia il 50% di 40 ettari).

### (f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze e le tecnologie utilizzate

Le linee guida prevedono che, qualora il progetto in fase di valutazione contempli processi di produzione che richiedono l'utilizzo di sostanze pericolose in determinate quantità (specificate dal D.Lgs. 334/1999, che recepisce la direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), allora una riduzione pari al 50 % si applica alle soglie stabilite dall'Allegato IV della legislazione italiana.

## 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

(c) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti aree:

(i) zone umide: la riduzione del 50 % si applica alle soglie di cui all'Allegato IV della legislazione italiana per tutti i progetti localizzati nelle zone umide.

(ii) zone costiere: la riduzione del 50 % si applica alle soglie di cui all'Allegato IV della legislazione italiana per tutti i progetti localizzati nelle zone costiere, ad eccezione di alcune categorie di progetto.

Le categorie di progetto che sono escluse dalla riduzione del 50% sono le seguenti:

"iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari" (punto 1b) dell'Allegato IV della legislazione italiana);

"piscicoltura per superficie complessiva di 5 ettari" (punto 1e) dell'Allegato IV);

"cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari" (punto 3h) dell'Allegato IV);

"porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti" (punto 7q) dell'Allegato IV);

"recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari" (punto 8h) dell'Allegato IV).

(iii) zone montuose: la riduzione del 50 % si applica alle soglie di cui all'Allegato IV della legislazione italiana per tutti i progetti localizzati nelle zone montuose, ad eccezione di alcune categorie di progetto.

Le categorie di progetto che sono escluse dalla riduzione del 50% sono le seguenti:

"iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari" (punto 1b) dell'Allegato IV della legislazione italiana);

"piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone" (punto 7c) dell'Allegato IV);

"derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo" (punto 7d) dell'Allegato IV);

"impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i) del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 Kw" (punto 2m) dell'Allegato IV).

zone forestali: la riduzione del 50 % si applica alle soglie di cui all'Allegato IV della legislazione italiana per tutti i progetti localizzati in zone forestali, ad eccezione di alcune categorie di progetti.

Le categorie di progetto che sono escluse dalla riduzione del 50% sono le seguenti:

"iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari" (punto 1b) dell'Allegato IV)

(v) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE: la riduzione del 50 % si applica alle soglie di cui all'Allegato IV della legislazione italiana per tutti i progetti localizzati in aree protette e nei siti Natura 2000.

(vi) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione dell'Unione sono già stati superati: la riduzione del 50 % si applica alle soglie di cui all'Allegato IV della legislazione italiana per i progetti localizzati nelle seguenti zone che, secondo le linee guida, devono essere considerate quali zone nelle quali gli standard di qualità ambientale sono già stati superati:

zone nelle quali i valori limite stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE sono stati superati – la riduzione del 50% si applica solo ad alcune categorie di progetti, vale a dire le categorie di progetti di cui ai punti 1c), 2a), 3a), 3b), 3d), 3e), 3l), 3m), 3n), 3o), 3p), 4h), 4i), 5a), 5b), 5d), 6a), 7a), 7r), 7s) (solo impianti di incenerimento), 8e) e 8m) dell'Allegato IV della legislazione italiana<sup>4</sup>, qualora essi producano emissioni significative di inquinanti per i quali superamenti sono stati registrati;

zone vulnerabili ai nitrati designate ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – la riduzione del 50% si applica solo ad alcune categorie di progetti, vale a dire le categorie di progetti di cui al punto 1a)<sup>5</sup>, al punto 1c)<sup>6</sup> e al punto 1e)<sup>7</sup> dell'Allegato IV.

---

<sup>4</sup> A titolo di esempio: il punto 2a) si riferisce a "impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW"; il punto 3b) si riferisce a "impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora"; il punto 4i) si riferisce a "zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole"; il punto 5d) si riferisce a "impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno"; il punto 6a) si riferisce a "fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate"; il punto 7s) si riferisce a "impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del ; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); il punto 8e) si riferisce a "fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume".

<sup>5</sup> "cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari".

<sup>6</sup> "impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini".

<sup>7</sup> "piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari".

(vii) zone a forte densità demografica: nelle zone a forte intensità demografica (che per la legislazione italiana sono i territori comunali con più di 500 abitanti per km<sup>2</sup> ed almeno 50 mila abitanti), la riduzione del 50% si applica alle soglie di cui all'Allegato IV della legislazione italiana per tutti i progetti, con l'eccezione di alcune categorie di progetto.

Le categorie di progetto che sono escluse dalla riduzione del 50% sono le seguenti:

"progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori a 40 ettari; protetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59'; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto" (punto 7b) dell'Allegato IV della legislazione italiana)

"costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri" (punto 7h) dell'Allegato IV).

(viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica: la riduzione del 50% si applica alle soglie di cui all'Allegato IV della legislazione italiana per tutti i progetti localizzati in zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Infine, il decreto ministeriale 52/2015 prevede che le Regioni e le Province autonome potranno decidere di adottare regole diverse da quelle stabilite nelle linee guida. Le regole alternative eventualmente adottate dalle Regioni/Province autonome potrebbero sfociare in un sistema più stringente oppure più permissivo di quello stabilito dalle linee guida. Ciò significa che il sistema di verifica di assoggettabilità a VIA applicato dalle Regioni e dalle Province autonome sarà noto solamente quando il processo di adozione a livello regionale sarà terminato.

## **Valutazione delle linee guida e quesiti per le Autorità italiane**

### **Quesito 1**

Come già indicato, le linee guida affermano che le soglie stabilite nell'Allegato IV della legislazione italiana prendevano già in considerazione alcuni dei criteri previsti dall'Allegato III della direttiva VIA.

Orbene, occorre che tale affermazione sia spiegata in modo dettagliato, poiché non è affatto ovvio che soglie quantitative, che per definizione sono basate sulla dimensione/capacità dei progetti, prendano in considerazione, oltre alla dimensione del progetto, anche tutti i criteri rilevanti di cui all'Allegato III della direttiva. La Commissione, pur comprendendo l'utilità pratica di siffatte soglie quantitative, rileva che il sistema italiano si basa sul presupposto che i progetti sotto soglia non comportino mai un rischio significativo d'impatto ambientale.

Tuttavia, sebbene la dimensione del progetto influenzerà, per esempio, le caratteristiche del suo impatto potenziale, resta il fatto che le caratteristiche dell'impatto potenziale dipenderanno anche da elementi diversi dalla dimensione del progetto. In particolare, "la probabilità dell'impatto" (Allegato III, punto 3), lettera d), della direttiva) nonché "la durata, la frequenza e la reversibilità dell'impatto" (Allegato III, punto 3), lettera e), della direttiva) dipenderanno, in larga misura, dalle condizioni operative del progetto, piuttosto che dalla sua mera dimensione.

Pertanto, in assenza di argomentazioni convincenti da parte delle Autorità italiane volte a dimostrare che, nello stabilire le soglie previste dall'Allegato IV della legislazione italiana, esse hanno rispecchiato in tali soglie tutti i criteri rilevanti di cui all'Allegato III della direttiva, la Commissione non può modificare la posizione, presa nel parere motivato del 31 marzo 2014, secondo la quale le soglie stabilite dall'Allegato IV della legislazione italiana considerano solamente due dei criteri di cui all'Allegato III della direttiva, ossia "le dimensioni del progetto" (poiché le soglie stabilite dalla legislazione italiana si basano sulla dimensione/capacità dei progetti) e la localizzazione dei progetti in "zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri" (poiché, a quanto sembra, ai sensi della legislazione italiana i progetti localizzati in tali aree devono essere sempre sottoposti alla VIA; si veda, comunque, il quesito n. 3).

**Per tali motivi, le Autorità italiane sono invitate a spiegare come, al momento di definire le soglie quantitative previste dall'Allegato IV della legislazione italiana, esse abbiano rispecchiato in tali soglie, non solo la dimensione del progetto, ma anche tutti gli altri criteri di cui all'Allegato III della direttiva rilevanti per la categoria di progetto di volta in volta considerata. Le Autorità italiane sono invitate a fornire una spiegazione dettagliata in relazione a ciascuna delle categorie progettuali/soglie previste dall'Allegato IV della legislazione italiana (soglie a monte dell'eventuale riduzione del 50%).**

## **Quesito 2**

I criteri stabiliti dalle linee guida sembrano doversi applicare solo ai nuovi progetti. Non è chiaro se modifiche a progetti esistenti siano coperte o meno dalle nuove disposizioni.

**Le Autorità italiane sono invitate a chiarire se anche le modifiche ai progetti esistenti rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida.**

**Se le modifiche di progetti esistenti non rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida, le Autorità italiane sono invitate a spiegare come, a loro parere, ciò sia compatibile con la direttiva VIA.**

**Se le modifiche di progetti esistenti rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida, le Autorità italiane sono invitate a emendare di conseguenza le linee guida, la cui formulazione permette di giungere alla conclusione opposta (si veda, in particolare, la sezione 5, paragrafo 2, delle linee guida, ove si afferma che "La riduzione del 50% delle soglie si applica ai progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione").**

## **Quesito 3**

Con riguardo ai criteri specifici, si nota quanto segue.

#### A) Cumulo con altri progetti

1) Il criterio del cumulo con altri progetti considera solo i nuovi progetti appartenenti alla stessa categoria, escludendo in questo modo sia i progetti esistenti della stessa categoria sia i progetti (nuovi o esistenti) rientranti in altre categorie.

**Le Autorità italiane sono invitate a spiegare come, a loro parere, ciò sia compatibile con la direttiva VIA.**

2) Le linee guida specificano anche che il criterio del cumulo con altri progetti non si applica ai progetti previsti da un piano che sia stato già stato sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) e approvato.

**Le Autorità italiane sono invitate a spiegare perché, a loro parere, il fatto che un progetto sia previsto da un piano sottoposto a VAS giustifichi che per tale progetto non si applichi il criterio del "cumulo con altri progetti". A questo riguardo, la Commissione osserva che i) il livello di dettaglio in sede di VAS dipenderà dalle informazioni sul progetto disponibili nel momento in cui viene espletata la VAS e che ii) tra il momento in cui il piano è stato sottoposto a VAS e approvato, da un canto, e il momento in cui viene eventualmente autorizzato il progetto, dall'altro, la situazione della zona interessata potrebbe essere cambiata, rendendo così superate (almeno in parte) le conclusioni della VAS.**

3) Le linee guida specificano, inoltre, che il criterio del cumulo con altri progetti copre un'area pari a 1 km intorno al progetto in questione.

**Le Autorità italiane sono invitate a spiegare perché, a loro parere, oltre il limite di 1 km il rischio di effetti cumulativi può sempre essere escluso, per tutte le categorie di progetti previste dall'Allegato IV della legislazione italiana.**

#### B) Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione dell'Unione sono già stati superati

Gli unici standard di qualità ambientale considerati dalle linee guida sono quelli previsti dalla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e quelli previsti dalla direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Le linee guida italiane non considerano, in particolare, gli standard sulla qualità delle acque previsti dalla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

**La Commissione ritiene che le linee guida dovrebbero essere emendate nel senso di prevedere che, nell'applicare il criterio "zone in cui gli standard di qualità ambientale dell'Unione sono già stati superati", si tenga conto anche degli standard sullo stato delle acque previsti dalla direttiva 2000/60/CE e, più in generale, degli standard di qualità ambientale previsti da tutti i pertinenti atti normativi dell'Unione europea.**

C) Zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CE

Le linee guida prevedono che la riduzione del 50% si applichi alle soglie stabilite dall'Allegato IV della legislazione italiana per tutti i progetti localizzati *i*) nelle aree protette ai sensi della legislazione italiana (L. 394/1991) ovvero *ii*) nei siti della rete Natura 2000.

**La Commissione si chiede se non vi sia un'incongruenza nell'ordinamento italiano per quanto riguarda le aree di cui al suddetto punto *i*). Infatti, se da una parte, le linee guida prevedono che la riduzione del 50% si applichi anche ai progetti localizzati nelle aree protette in base alla normativa italiana (L. 394/1991), dall'altra, le stesse linee guida ricordano che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, i progetti previsti all'interno di tali aree devono sempre essere sottoposti alla procedura di VIA.**

**Le Autorità italiane sono invitate a fornire chiarimenti su tale questione relativa alle aree protette in base alla legislazione italiana (L. 394/1991).**